

Penale Sent. Sez. 2 Num. 21469 Anno 2019

Presidente: VERGA GIOVANNA

Relatore: DI PISA FABIO

Data Udiienza: 20/03/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

WANG JIANPING nato a ZHEJIANG (CINA) il 19/12/1965

avverso la sentenza del 12/02/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 12/02/2018, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 23/11/2016 in punto di affermazione della penale responsabilità di WANG Jianping in ordine ai reati di cui agli artt. 474 cod. pen. (capo a) e 648 comma 2 cod. pen. (capo b), rideterminando la pena in mesi otto di reclusione ed euro 150,00 di multa.

2. L' imputato propone, a mezzo difensore, ricorso per cassazione formulando i seguenti motivi:



a. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen.

La difesa dell' imputato deduce che trattandosi di contraffazione grossolana in ragione delle modalità di vendita e della palese imperfezione del prodotto non potendo l' imitazione delle *cover* oggetto dell' odierno procedimento trarre in inganno nessun soggetto doveva escludersi la configurabilità del reato di cui all' art. 474 cod. pen. trattandosi di un "falso innocuo" e che, parimenti, andava esclusa la sussistenza del reato di ricettazione atteso che non era stata effettuata alcuna indagine quanto alla illecita provenienza della merce;

b. violazione di legge e vizi di motivazione relativamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Rileva che la corte territoriale aveva escluso i benefici di legge in ragione dei "plurimi precedenti penali" non considerando che nella specie era intervenuta una sola condanna alla pena di mesi sette di reclusione per reati dello stesso tipo emessa giusta sentenza del 1 Marzo 2013 relativa ad un fatto commesso il 23/02/2010;

c. violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all' art. 81 cod. pen.

Lamenta che la corte territoriale non aveva valutato che ^{Tv2-} i fatti in questione, commessi in data 18/02/2012, e quelli commessi in data 23/02/2010 e giudicati con la sentenza del 1 Marzo 2013 sussisteva una unicità del disegno criminoso trattandosi di due episodi di detenzione e vendita di marchi contraffatti "scoperti" a distanza di due anni l' uno dall' altro costituenti espressione di un unico programma di intenzioni preventivamente rappresentato, progettazione che trovava conferma non solo nella analogia dei titoli di reato ma su specifici elementi quali il *modus operandi*, i luoghi, la tipologia della merce e della vendita sintomatici della configurabilità di una progettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato atteso che le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente vagliati dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con l' odierno ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensive ritenendo configurabili i reati contestati di cui agli artt. 474 cod. pen., e 648 cod. pen.

2.1. La corte territoriale, con motivazione congrua in punto di fatto e corretta in diritto e, quindi, incensurabile in questa sede, ha evidenziato le ragioni per cui i beni nella disponibilità dell' imputato risultavano contraffatti (v. sent. pagg. 3/5) e che, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, era configurabile, anche, il reato di ricettazione in ragione della ritenuta consapevolezza della avvenuta contraffazione dei prodotti *de quibus*, delle *cover*



di cellulari di tipo *Aluminium Skin* recanti il logo a forma di mela "Apple" che presentavano il *packaging* non conforme agli *standards*.

2.2. La corte di appello si è, invero, correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento della Corte di legittimità (vedi Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.

2.3. Va, quindi, evidenziato che la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza secondo cui il delitto di ricettazione è configurabile anche nell'ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell'avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso - e che con questo viene a costituire un'unica entità - è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall'art. 473 cod. pen. (Sez. 2, n. 42934 del 03/10/2012 - dep. 07/11/2012, Cheikh, Rv. 25381801).

2.4. Correttamente l'imputato è stato, quindi, riconosciuto responsabile anche del reato di ricettazione essendo lo stesso trovato in possesso di beni in questione e, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno motivato anche in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico di entrambi i reati addebitati atteso che il ricorrente non era stato in alcun modo in grado di produrre documentazione attestante la provenienza della merce.

2.5. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure di cui al primo motivo essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.



3.1. Occorre premettere che in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di secondo grado che aveva confermato il diniego della sospensione condizionale della pena sulla base di un precedente specifico gravante sull'imputato). (Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018 - dep. 22/10/2018, M, Rv. 27399501).

Ne discende che la motivazione non appare censurabile avendo considerato i precedenti penali dell'imputato a nulla rilevando la circostanza che, come dedotto in appello e nel ricorso, trattavasi di *"una sola condanna alla pena di mesi otto per reati dello stesso tipo emessa con sentenza n. 1319/13 dell' 1.3.2013 per un fatto commesso il 23.02.2010, configurabili in sede di esecuzione in un unico disegno criminoso"*.


4. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 27007401).

Osserva, quindi, il collegio che la motivazione del provvedimento impugnato si appalesa adeguata nonché conforme ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di continuazione laddove ha escluso che fra i fatti in questione, commessi in data 18/02/2012, e quelli commessi in data 23/02/2010 e giudicati con la sentenza del 1 Marzo 2013 sussisteva una unicità del disegno criminoso.

La corte di appello in conformità ai menzionati principi con una motivazione che non è né carente né illogica né contraddittoria ha ritenuto di escludere la continuazione in ragione della "non indifferente distanza temporale nella commissione dei fatti" (due anni) nonché in considerazione della mancata indicazione di elementi "concreti ed apprezzabili" idonei a supportare la istanza difensiva, correttamente ritenendo non decisivi gli elementi oggi ribaditi della difesa relativi al *modus operandi*, ai luoghi, alla tipologia della merce e della vendita.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal



ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 Marzo 2019

II consigliere estensore

II presidente